



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 17 febbraio 2024, alle ore 19:00, si è riunita presso il Comune di Roma, in via B. Ramazzini 149, l'Assemblea dell'Associazione EVA – Energies for Visual Art, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/17);**
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signora *Eva Bellini* che, constatata la presenza di n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 17. Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il signor Paolo Cantamessi che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e nasce dall'esigenza condivisa di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/17 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) rispettandone gli elementi essenziali per essere ETS e precisando che si è individuata nella categoria "altri enti del Terzo Settore" (prevista dall'art. 4 del CTS) la forma più adeguata.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo e continua affermando che lo stesso è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per gli ETS dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di conseguire la denominazione, con il rispetto delle condizioni previste per la categoria prescelta.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.Lgs. 117/17.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

2) Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda questioni varie ed eventuali. Il Presidente chiede ai presenti se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, appurato che non vi è null'altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00 e sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Il 22-2-2024

al n. 159 Serie 3

con Euro 200,00=

(Duecento=)

(Firma del Presidente)

(Firma del segretario verbalizzante)

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

(*) Firma su delega del Delegato Provinciale Michele Beretta

FOGLIO PRESENZA ASSEMBLEA

“Associazione EVA – Energies for Visual Art”

Codice Fiscale: 97629900586

Sede riunione: via Bernardino Ramazzini 149, Roma (00151)

Data: 17 febbraio 2024, ora: 19:00

Nome e Cognome	Firma presenza
Eva Bellini	<i>Eva Bellini</i>
Ferruccio Bellini	<i>Bellini Ferruccio</i>
Giuseppina Calderoni	<i>Calderoni Giuseppina</i>
Paolo Cantamessi	<i>Paolo Cantamessi</i>
Lorella Gottini	<i>Lorella Gottini</i>
Monica Meni	<i>Monica Meni</i>
Daniele Recchione	<i>Daniele Recchione</i>



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EVA – *Energies for Visual Art*"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

A norma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS), del Codice Civile e della normativa vigente in materia, è costituita un'Associazione culturale denominata "EVA – *Energies for Visual Art*" di seguito detta Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" (ETS) solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione ETS ("altri enti del Terzo Settore" prevista dall'art. 4 del CTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "EVA – *Energies for Visual Art* – Ente del Terzo Settore" in sigla denominata "EVA – *Energies for Visual Art* – ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 6.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, in via Bernardino Ramazzini n. 149.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Roma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 3

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE, SCOPO, ATTIVITÀ

Articolo 4

L'Associazione non ha fini di lucro, e gli eventuali utili dovranno essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. Essa opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché lo svolgimento di attività nel settore della promozione e divulgazione dell'arte contemporanea attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica, di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Essa opera nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla nostra Costituzione.

L'Associazione EVA nasce con l'intento di ampliare le occasioni di scambio tra arti visive ed ambiente circostante, di divulgare la ricerca artistica e di sensibilizzare il pubblico rispetto all'arte contemporanea. Essa promuove scambi culturali e progetti d'arte unendo attività seminariale, attività espositiva, strumenti didattici e servizi di consulenza e documentazione sulle arti visive. Mette inoltre a disposizione di ogni altro soggetto coinvolto a vario titolo nel cosiddetto "sistema dell'arte" le proprie competenze e conoscenze inerenti le problematiche circolatorie delle opere.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- 1) promuovere un'organizzazione e uno spazio per l'arte contemporanea che favoriscano il confronto e lo scambio nel campo delle arti visive;
- 1) creare un centro di dibattito dedicato all'arte contemporanea, mettendo a disposizione della ricerca, della progettualità degli artisti ma anche degli studiosi e curatori, uno spazio di discussione, diffusione e documentazione sulle tematiche artistiche emergenti;

- 2) promuovere e divulgare la ricerca artistica attraverso l'organizzazione di attività culturali nella propria sede ed in altre sedi che, in funzione di un incontro il più possibile aperto alla partecipazione, privilegiano la pluralità degli approcci ed iniziative;
- 3) favorire la divulgazione dell'arte contemporanea e sensibilizzare il pubblico rispetto ad essa tramite servizi di orientamento, consulenza e documentazione, nonché iniziative didattiche e formative;
- 4) fornire ai soggetti coinvolti a vario titolo nel cosiddetto "sistema dell'arte" (artisti, collezionisti, amatori, archivi, gallerie, case d'asta, etc.) gli strumenti adeguati alla regolazione dei propri rapporti giuridici ed economici attraverso servizi di consulenza sulle problematiche relative alla loro disciplina;
- 5) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, progetti di eventi artistici o altre iniziative utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 6) produrre pubblicazioni, strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- 7) sostenere il messaggio artistico come potenziale innovatore nella società contemporanea.

Articolo 6

In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative; nello specifico tramite corsi di arte con il fine di valorizzare e promuovere le tradizioni artistiche del territorio ed un'attività permanente di dibattito, di confronto, di diffusione di idee ed ipotesi progettuali attraverso l'organizzazione di cicli di incontri e seminari che privilegino la discussione, la partecipazione e la divulgazione sulle tematiche dell'arte contemporanea (con il progetto *PENSATOIO*);

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; nello specifico salvaguardia della cultura nel territorio tramite una attività espositiva con progetti *site-specific*, quali l'organizzazione di eventi espositivi, pensati con una scansione periodica ed aperti al pubblico, che mettono in relazione l'arte contemporanea con il contesto (con il progetto *ARTE CONTEMPORANE*);

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nello specifico realizzazioni di rassegne artistiche e della correlata attività di documentazione (con pubblicazione di atti di incontri e seminari, di cataloghi delle esposizioni organizzate nonché degli studi e delle ricerche compiute e la creazione di un *ARCHIVIO VIDEO* degli eventi realizzati e di una piattaforma multimediale accessibile al pubblico o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione);

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; nello specifico realizzazioni di laboratori artistici con l'intento dell'inclusione sociale;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nello specifico l'utilizzo di strutture atte a case museo del territorio.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito (salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo), senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi e rifacendosi ai principi di cui all'articolo 4, può cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale, operano in favore della diffusione, della partecipazione, dello scambio tra arti visive ed ambiente circostante e per la solidarietà sociale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, affiliandosi, convenzionandosi o collaborando anche con altre Associazioni od Enti, e con tutte le realtà nazionali o estere, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale e che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione, oltre alle attività previste dal presente articolo, potrà inoltre svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello

stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III – SOCI, DIRITTI E OBBLIGHI, VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 7

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione dei fini statuari impegnandosi, con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, per realizzare le attività di interesse generale. Il numero dei soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Articolo 8

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere Assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

In particolare i soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;

- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Articolo 9

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

In particolare i soci, sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione, solo dopo la contestazione per iscritto degli addebiti a garanzia della facoltà di replica. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

L'elenco dei soci, con i dati anagrafici, la data di iscrizione, la regolarità del pagamento quote saranno trascritti nel libro dei soci, conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 11

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS, la cui attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo (sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario) e di quanto previsto dal citato art. 17.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di collaboratori e lavoratori autonomi, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del CTS. I rapporti con il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del CTS, a cui si rinvia per la relativa disciplina;
- e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione, è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto di esercizio, determinare l'entità delle quote associative, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima (contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione) a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con le maggioranze previste dai successivi artt. 21 e 23.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e ciascun associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente (se nominato, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;

- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e dei soci;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 22 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono trascritte in apposito registro (libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea) a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea i cui componenti, scelti fra i soci (o fra le persone indicate dagli enti giuridici soci) che si candidano, sono in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove nominato in seno a quest'ultimo, il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Nel caso in cui non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea o ad altri organi associativi. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Esso predispose il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e, ove previsto, quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno (e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione) con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme

che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il Presidente si riserva il diritto di convocare il Consiglio, in caso di necessità, con un preavviso inferiore a quello previsto di otto giorni.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Articolo 16

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, ove presenti.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può entro 60 giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione utile.

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Esso, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni, attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività diverse di cui l'art. 6 del CTS;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Le sopracitate risorse economiche costituiscono il fondo comune dell'Associazione; esso non è divisibile ed è destinato al perseguimento degli scopi sociali. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione, stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà dei soci oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 19

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito ai soci, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente) che deve dare risposta entro 15 giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 e 87 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20

Eventuali avanzi di gestione, utili, riserve e patrimonio in generale, saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO, REGOLAMENTO INTERNO, SCIOGLIMENTO

Articolo 21

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Eventuali modifiche dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di tre quarti dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 22

L'Assemblea può decidere di istituire un regolamento interno, che sarà valido previa approvazione dell'Assemblea e modificabile solo dalla stessa.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'ente verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "ETS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, per quanto non previsto dal Codice, laddove compatibili trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.